



# COMUNE DI TORREANO

Via Principale 16 – 33040 Torreano  
telefono 0432-712045/712028 fax 712345  
e-mail:tributi@comune.torreano.ud.it  
PROVINCIA DI UDINE

Bando per la corresponsione dei contributi per l'abbattimento dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'art.11 della L.431/1998 e Legge Regionale 1/2016 art. 19.

**CONTRIBUTI ANNO 2021 – RIFERITO AI CANONI ANNO 2020**

**Presentazione delle domande: dal 16/03/2021 AL 16/04/2021**

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. .... del ...../2021 è indetto il bando per l'erogazione dei contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno 2020 risultanti da contratti di affitto di immobili adibiti ad uso abitativo ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 1/2016.

## Art.1 – RISORSE

1. Gli interventi sono finanziati dal Fondo per l'edilizia residenziale, di cui all'articolo 19, della legge regionale 1/2016 nel quale confluiscono anche le risorse assegnate con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n.431 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
2. le somme di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione ai conduttori in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili di proprietà sia pubblica, sia privata, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, secondo le modalità previste dal Regolamento di esecuzione dell'articolo 19 della Legge Regionale 1/2016, approvato con Decreto del Presidente della Regione 15 aprile 2020 n. 066/Pres. pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione n. 18 in data 29 aprile 2020.
3. La liquidazione dei contributi ai richiedenti individuati in esecuzione del bando è subordinata all'effettivo trasferimento del finanziamento regionale.
4. Il Comune di Torreano procederà alla ripartizione delle risorse disponibili assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto fino ad esaurimento delle risorse assegnate.

## ART. 2 TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE FINANZIABILI

1. **IMMOBILI.** Sono ammessi agli incentivi i canoni di locazione dovuti e pagati nell'anno precedente dai conduttori ai proprietari di immobili destinati a prima casa di proprietà sia pubblica che privata con le seguenti caratteristiche:
  - a) **NON devono essere di "lusso"** (le caratteristiche di alloggio di "lusso" sono pubblicate sulla G.U. n.218/1969) decreto ministeriale n.1072/1969;
  - b) **NON devono essere di edilizia sovvenzionata** (L.R. 1/2016 ART. 16);
  - c) **NON devono essere inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9** qualora non locati sulla base degli accordi territoriali previsti dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 431/1998;
  - d) **DEVONO** avere destinazione d'uso residenziale;
  - e) **DEVONO** essere adibiti a prima casa.

2. **CONTRATTI.** I contratti di locazione per i quali si richiede il contributo

a) **NON devono** riferirsi a sole quote di alloggi;

b) **NON devono** avere finalità turistiche;

c) **NON devono** essere stipulati a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società;

d) **DEVONO** essere in forma scritta, debitamente registrati e avere le seguenti caratteristiche:

- contratti di durata non inferiore a quattro anni ( art.2 c. 1 L.431/1998)
- contratti di durata non inferiore a tre anni ( art.2 c.3 -5- L.431/1998)
- contratti di durata non superiore ai diciotto mesi aventi natura transitoria (art. 5 c.1 L.431/1998); contratti che dovranno contenere specifica dichiarazione che individui un'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore compresa tra quelle previste dall'accordo territoriale.

### **Art.3 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare al presente Bando e richiedere il contributo di cui all'articolo 11 della legge 431/1998 e dell'art.6, primo periodo, delle leggi regionali 6/2003 22/2013, i titolari di un contratto di locazione che **al momento di presentazione della domanda** siano in possesso dei sottoelencati requisiti:

1. **REQUISITI SOGGETTIVI** (da possedere al momento di presentazione della domanda)

a) essere cittadini italiani;

b) essere cittadini o familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del decreto legislativo 30/2007 (attuazione della direttiva 2004/38/CE);

c) essere cittadini stranieri extra-comunitari:

- titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 3/2007 (attuazione della direttiva 2003/109/CE);
- titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ai sensi art. 41 del decreto legislativo 286/1998 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

d) **essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno due anni** continuativi;

e) **essere corregionali all'estero rimpatriati**, di cui all'art. 2 c.1 L.R. 7/2016, considerando utili, ai fini del computo dei due anni di residenza continuativa, i periodi di permanenza all'estero indipendentemente dalla durata;

f) **possedere un indicatore ISE** non superiore a euro 30.000,00, determinato anche sulla base delle proprie componenti reddituali;

g) **essere conduttore**, ovvero essere stato conduttore nell'anno per cui si chiede il contributo di un alloggio privato o pubblico adibito **a prima casa sul territorio** regionale;

h) **NON essere proprietari**, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, all'interno del **territorio nazionale o all'estero**, con esclusione (**vale nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare**):

- degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;

- delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
- della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
- della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
- della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile.

i) **NON essere stati condannati**, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici (art.633 del codice penale) nei precedenti 10 anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione (art. 178 e179 codice penale);

j) **NON aver beneficiato** di altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo nonché **NON aver usufruito delle detrazioni fiscali** ai fini di imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale (art. n. 16 dereto Pres.Rep.917/1986) con riferimento all'anno per cui si chiede il contributo. **(vale per tutti i componenti il nucleo familiare).**

## 2. REQUISITI REDDITUALI (da possedere al momento di presentazione della domanda)

- a) Possedere un indicatore **ISE non superiore a euro 30.000,00**;
- b) possedere un **ISEE non superiore a due pensioni minime INPS (€ 13.405,08)** rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione annuo risulti non inferiore al 14%;
- c) possedere un **ISEE non superiore al valore fissato** per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (€ 20.000,00) L.R.1/2016 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione annuo risulti inferiore al **24%**;
- d) per i nuclei familiari composti da un solo componente il valore dell'ISEE è aumentato del 20%;
- e) nel caso in cui l'ISEE sia uguale a zero o il canone di locazione corrisposto nell'anno sia superiore alla condizione economica indicata alla lettera b) e lettera c) il contributo concesso è riconosciuto per un importo pari valore al canone medesimo.

## Art.4 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Gli incentivi sono riconosciuti sulla base di un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari in condizioni economiche basse e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sul valore ISEE, in percentuale pari al valore ottenuto decurtando dall'incidenza posseduta di cui all'art. 3 c.2 lettera b) e lettera c), i relativi valori di soglia;
2. Il contributo non è concedibile qualora le incidenze siano inferiori ai rispettivi valori di soglia;
3. Il contributo comprensivo di eventuali applicazioni di incremento non può in nessun caso superare l'importo di **euro 3.110,00** per i nuclei famigliari rientranti nelle condizioni di cui all'art. 3 c. 2 lettera b) e **di euro 2.330,00** per i nuclei familiari rientranti nelle condizioni di cui all'art. 3 c. 2 lettera c) e comunque non può essere superiore all'ammontare del canone pagato nell'anno di riferimento o inferiore a 30 euro;
4. In caso di periodo di locazione inferiori all'anno il contributo va rapportato al numero di mesi per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione.

## Art.5 – NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI PARTICOLARE DEBOLEZZA SOCIALE O ECONOMICA

Il contributo, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del regolamento, è incrementato per i richiedenti i cui nuclei familiari si trovano in condizioni di debolezza sociale o economica, come segue:

a)	ANZIANI: persone che hanno compiuto sessantacinque anni;	3,5%
b)	GIOVANI: persona singola o coppia, che non hanno compiuto trentacinque anni di età;	3,5%
c)	PERSONE singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori;	3,5%
d)	DISABILI: soggetti di cui all'art.3 Legge 104/1992;	3,5%
e)	PERSONE appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente il nucleo familiare;	3,5%
f)	PERSONE appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre;	3,5%
g)	PERSONE appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni di età ovvero è disabile;	3,5%
h)	PERSONE destinatarie di provvedimenti esecutivi di SFMATTO, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile	3,5%

Le maggiorazioni sono cumulabili ed il contributo è incrementabile fino ad un massimo del 25 per cento.

## Art. 6. – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande dovranno essere presentate, **a pena di inammissibilità**, sull'apposito modulo predisposto dal Comune. Le domande, in regola con l'imposta sul bollo, sono presentate dai richiedenti al Comune di attuale residenza, anche a fronte di contratti di locazione di alloggi siti in altri comuni della Regione.

2. La domanda va presentata al Comune a partire **dal 16 marzo 2021 e fino alle ore 13.00 del 16 aprile 2021** in uno dei seguenti modi:

- **a mezzo posta elettronica certificata**, allegando la scansione in formato pdf dell'originale della domanda, con relativi allegati, debitamente compilata e sottoscritta con firma autografa, unitamente alla scansione di un valido documento d'identità (ovvero con firma digitale) all'indirizzo: [comune.torreano@certgov.fvg.it](mailto:comune.torreano@certgov.fvg.it);
- **a mezzo raccomandata AR** all'indirizzo: Comune di Torreano– Area Servizi Socio Assistenziali – Via Principale n.16 – 33040 Torreano (fa fede la data del timbro postale)
- **a mano** all'Ufficio Protocollo del Comune di Torreano.

3. Il termine valido per la spedizione a mezzo AR è quello determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge regionale 7/2000, per cui fa fede la data del timbro postale purché la raccomandata AR pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

4. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti e richiesta dal presente bando;

5. In particolare, **i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea**, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera a bis), del D.Lgs 251/2007, con riferimento al paese di origine ed al paese di provenienza di ciascun componente il nucleo familiare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 2 del D.P.R. 394/1999, dovranno fornire **a questa amministrazione l'indicazione dell'autorità o delle autorità a cui il Comune potrà rivolgersi per verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate.**

6. Possono presentare domanda solo persone maggiorenni, titolari o contitolari del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo, purché l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita a prima casa.

7. Nel caso di contratto di locazione intestato a diversi soggetti, **NON appartenenti allo stesso nucleo** familiare la domanda va presentata da ogni soggetto contitolare e il contributo è riconoscibile per la quota di rispettiva titolarità.

8. La domanda potrà essere presentata da uno solo dei soggetti contitolari qualora questi appartenga allo stesso nucleo familiare degli altri contitolari, in tal caso il contributo sarà riconoscibile per l'intero importo purché la spesa sia stata direttamente sostenuta e sia rimasta effettivamente a carico del richiedente stesso.

9. Beneficiario del contributo è il richiedente titolare del contratto di locazione. Come previsto dall'art.7 comma 2-bis della L.269/2004 (modifiche della 431/1998), nel caso di morosità del conduttore, il contributo allo stesso spettante potrà essere erogato, su richiesta del conduttore, direttamente al locatore a sanatoria della morosità e fino alla concorrenza del contributo stesso; in tal caso dovranno essere prodotte, due dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte e sottoscritte una dal locatore ed una dal conduttore, riportanti l'ammontare dei canoni, esclusi gli oneri accessori non pagati.

10. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della legge n. 431 del 9/12/1998, le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 11 (fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione) della legge medesima.

#### **Art.9 – DIVIETO DI CUMULO DI CONTRIBUTI**

1. Il contributo **non è cumulabile** con altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo nonché, ai sensi dell'articolo 10 della legge 431/1998, con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale di cui all'articolo 16 del DPR 917/1986 qualora relativi allo stesso periodo temporale per cui si chiede il contributo.

2. L'inosservanza del disposto di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo e la restituzione degli importi eventualmente percepiti, maggiorati degli interessi di legge ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

#### **Art. 10 – CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI**

1. Entro la data fissata dal Regolamento Regionale il Comune invia alla Regione Friuli Venezia Giulia l'elenco delle domande provvisoriamente ammesse al beneficio, unitamente al fabbisogno e alla relativa graduatoria. Da quel momento i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi fino ad avvenuta assegnazione dei fondi da parte della Regione.

2. L'erogazione dei contributi verrà effettuata solo a seguito di assegnazione da parte della Regione dei fondi; qualora le risorse assegnate non consentano di soddisfare appieno le richieste, il Comune procederà alla ripartizione **in proporzione** delle risorse complessivamente disponibili.

3. L'Amministrazione Comunale darà comunicazione scritta ai soli non ammessi al beneficio, con indicazione della motivazione.

4. Nel caso in cui intervenga il decesso dell'intestatario della domanda e il fatto sia accertato dal Comune prima dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari, la domanda sarà archiviata.

5. In considerazione della finalità dei contributi di cui al presente bando in caso di **decesso** del richiedente successivamente alla presentazione della domanda e all'approvazione della graduatoria, l'eventuale contributo spettante sarà trasferito agli eredi legittimi purché abitualmente conviventi con il richiedente deceduto (la convivenza, riferita alla data di presentazione della domanda, dovrà risultare dal certificato di stato di famiglia). In caso di più eredi legittimi conviventi gli stessi dovranno delegare alla riscossione del beneficio uno degli eredi, sollevando nel contempo l'Amministrazione comunale da ogni possibile contenzioso in materia di eredità.

#### **Art. 11 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento al nuovo "regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n.1 (riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)" emanato con Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n.066/Pres. dd. 15 aprile 2020 nonché alle diverse normative in materia.

#### **Art. 12 – AVVERTENZE**

1. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere e far procedere a idonei CONTROLLI a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione prodotta in sede di presentazione della domanda. A tal fine l'Amministrazione Comunale può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

2. Fermo restando le sanzioni penali previste dall'art.496 del C.P. e dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso che dovrà essere restituito gravato degli interessi legali.

#### **Art. 13 – INFORMAZIONI**

L'ufficio area Servizi Socio Assistenziali è a disposizione per ogni informazione e/o chiarimento sulla procedura ai seguenti contatti e-mail e telefonici:

**Responsabile Procedimento:**

dott. Francesco Majeroni - 0432 712028 - [tributi@comune.torreano.ud.it](mailto:tributi@comune.torreano.ud.it)

**Responsabile provvedimento:**

Geom. Bruno Previato - 0432 712028 - [tributi@comune.torreano.ud.it](mailto:tributi@comune.torreano.ud.it)

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che:

**Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento:**

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Torreano rappresentato dal Sindaco Roberto Sabbadini – Via Principale n. 16 33040 Torreano – 0432 712028 e-mail: [tributi@omune.torreano.ud.it](mailto:tributi@omune.torreano.ud.it)

PEC: [comune.torreano@certgov.fvg.it](mailto:comune.torreano@certgov.fvg.it)

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per il Comune di Torreano è la ditta GRAFICHE E. GASPARI S.r.l. nella persona del Dott. Agostino Pasquini, che può essere contattato alla mail [privacy@gaspari.it](mailto:privacy@gaspari.it).

b) **per la parte automatizzata** con strumenti informatici sono responsabili del trattamento, per quanto di rispettiva competenza, l'INSIEL S.p.A., con sede in via S. Francesco d'Assisi n.43 – Trieste, e l'eventuale Comune o Ente convenzionato per le fasi di rispettiva competenza.

**Finalità del trattamento:** i dati personali acquisiti saranno trattati per le finalità connesse al procedimento in oggetto, per finalità di controllo collegate al procedimento medesimo nonché per finalità di pubblicità e trasparenza ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

**Modalità del trattamento e conservazione:** il trattamento dei dati avviene sia su supporti cartacei sia con modalità informatiche e telematiche che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di riservatezza; non è adottato alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; i dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, comunque, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

**Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto:** Il mancato conferimento dei dati è causa impeditiva all'avvio e al prosieguo del procedimento.

**Destinatari dei dati personali:** i dati personali raccolti potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e/o organi pubblici esclusivamente per le finalità di cui sopra, in conformità alle norme di legge che disciplinano il procedimento; eventuali destinatari possono essere anche soggetti terzi nell'ambito e nei limiti dell'accesso documentale nonché diffusi nei casi previsti dalla normativa di settore.

**Diritti dell'interessato:** in relazione al trattamento l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la loro rettifica o la cancellazione degli stessi, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in tutto o in parte al loro trattamento, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.